PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

Art. 13

Contributi per opere di miglioramento in montagna

E' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi in ragione di lire 8 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione dei contributi e delle anticipazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 18 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con le maggiori aliquote previste dalla presente legge.

Versione in vigore dal 25 giugno 1961, non più in vigore dal 11 maggio 1965 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura
Estremi	Legge 2 giugno 1961, n. 454
Titolo	II — Provvedimenti per l'incremento della produttività in agricoltura
Capo	II — Provvedimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle aziende
Sezione	I — Contributi e mutui per opere di miglioramento fondiario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/piano-quinquennale-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura/art-13-contributi-per-opere-di-miglioramento-in-montagna/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it